

Prot. llo n° 9437/2013

Ord. N° 12

IL SINDACO

Verificato lo stato di fatto delle strade di competenza di questo Comune;

Considerato che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di cadute, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità dei segnali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

Ritenuto che l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

Visti:

- L'art. 50 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- Gli artt. 1 e 29 del D.Lgs n° 285 del 30 Aprile 1992 ;
- Gli artt. 692, 894, 895, e 896 del Codice Civile;

Rilevata la necessità di provvedere alla eliminazione dei pericoli in atto;

Sentito il Comando di Polizia Municipale;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade di questo Comune, di provvedere a:

- Potare, regolarmente, le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Rimuovere, immediatamente, alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo, e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza. Controlli sul rispetto dell'Ordinanza saranno svolti da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio in danno, le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Codice della Strada per una somma complessiva compresa tra € 168,00 ed € 674,00.



Inoltre, si precisa che:

- In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, su ciascuno dei trasgressori soggiace la sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Si ricorda, inoltre, il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc, sul quale giace la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Il Comando di Polizia Municipale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed affissa nei luoghi pubblici e notificata a:

- Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;
- Direzione Regionale ANAS;
- Direzione Regionale Ferrovie dello Stato;
- Provincia di Avellino Settore Infrastrutture e Trasporti;
- Corpo Forestale di Avellino.

Atripalda, lì 27 Maggio 2013

IL SINDACO
-Avv. Paolo SPAGNUOLO-